



SCHEMA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA

ART. 1 - Premessa

Il servizio di tesoreria viene normato da quanto previsto dalla Legge 17 luglio 1890, n. 6972, dal Regio Decreto 11 febbraio 1891, n° 99, dal D.lgs 4 maggio 2001, n. 207, dalla L.R. 23 novembre 2012, n. 43, la DGR 780/2013, come modificata ed integrata dalla la DGR n. 725 del 22 giugno 2023, dal Regolamento di contabilità dell'Ente nonché dalla normativa presente e futura, applicabile agli I.Ci.S.S. ed in particolare alle II.PP.A.B.

ART. 2 - Oggetto del contratto

Il servizio di tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria degli I.Ci.S.S. e in particolare:

1. mediante flussi telematici, la riscossione di tutte le entrate ed il pagamento di tutte le spese dagli stessi ordinate;
2. l'anticipazione ordinaria di Tesoreria nei limiti di $\frac{1}{4}$ delle entrate effettive;
3. l'attivazione di almeno un P.O.S.;
4. il servizio riscossione fatture tramite SEPA SDD PagoPA;
5. i servizi di conto corrente, incluso altre riscossioni tramite PagoPA;
6. la produzione di reportistica;
7. conservazione documentale, secondo le disposizioni normative riportate dal D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale — CAD) e dal DPCM 3/12/2013 (Regole tecniche in materia di sistemi di conservazione), attraverso l'adozione di principi di sicurezza e stabilità, di procedure di tracciabilità ed apposizione del riferimento temporale.

Il Tesoriere si impegna a collaborare con l'intermediario/partner tecnologico individuato dall'Ente per l'adesione e l'utilizzo del sistema "PagoPA" basato sulla piattaforma tecnologica del Nodo dei Pagamenti prevista dall'art. 81, comma 2bis del D.Lgs. n.82/2005 assicurandone la fruibilità per quanto di competenza. I dati relativi agli incassi che saranno gestiti attraverso predetta procedura devono essere giornalmente trasmessi all'Ente in formato elaborabile al fine di poter emettere in automatico le reversali di regolarizzazione. Il Tesoriere dovrà farsi carico di attivare le procedure di controllo affinché tutti i dati, compresi i codici IUV, ricevuti dai prestatori di servizi, vengano trasmessi senza omissioni né imprecisioni nelle causali.

ART. 3— Importo del contratto

L'importo complessivo dell'affidamento oggetto della presente procedura, calcolato ai sensi dell'art. 14, comma 14 del D. Lgs 36/2023 in euro Codice CIG:

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € ... [indicare l'importo].

Il contratto collettivo applicato è ...

ART. 4 - Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario degli I.Ci.S.S. ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno. *Dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente. Restano salve le regolarizzazioni dei provvisori in entrata e in uscita che dovranno essere contabilizzate con riferimento all'anno precedente, nonché le operazioni necessarie all'allineamento della contabilità del Tesoriere con la contabilità dell'Ente.*

ART. 5 — Modalità di erogazione del servizio

Il servizio dovrà essere svolto dal Tesoriere presso un'unità locale in Verona dovrà essere reso da personale qualificato al quale gli I.Ci.S.S. potranno rivolgersi, nel corso dell'attività in caso di necessità operativa. Il Tesoriere dovrà comunicare almeno un nominativo del referente per

l'Ufficio Enti e s'impegna, inoltre, a garantire ampia disponibilità dei soggetti designati nonché a comunicare, tempestivamente, i nominativi di eventuali sostituti temporanei o definitivi.

Il Tesoriere dovrà dare comunicazione anche in caso di sostituzione con altro Referente. Al referente saranno indirizzate contestazioni, segnalazioni, richieste e quant'altro ritenuto necessario.

Il Referente dovrà essere sempre reperibile durante le ore di svolgimento del servizio. Tutte le comunicazioni inviate al Referente presso il domicilio eletto, si intenderanno effettuate validamente al Tesoriere.

Gli I.Ci.S.S. potranno indicare l'ufficio che sarà incaricato di relazionarsi per una corretta gestione del servizio.

Il Tesoriere s'impegna nei termini di cui al successivo art. 15 e senza oneri aggiuntivi per l'Ente, ad attivare il servizio di Home Banking di Tesoreria con funzioni informative e dispositive mediante accesso diretto dell'Ente agli archivi contabili del Tesoriere.

Il Tesoriere garantisce il rispetto delle disposizioni normative volte a contrastare l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di denaro di provenienza illecita e di finanziamento del terrorismo, adempiendo alle specifiche prescrizioni previste dal D. Lg 231/2007 e ss.mm.ii., dalla disposizione di attuazione nonché da ogni altra disposizione normativa prevista in materia.

Qualora l'Istituto bancario affidatario del servizio, durante il periodo di esecuzione del contratto, chiuda la filiale operativa indicata nella documentazione, questo Istituto si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di recedere dal contratto senza alcun onere a proprio carico, senza penali da applicare da entrambe le parti. In tal caso sarà liquidato alla banca il canone mensile da corrispondere fino alla data di cessazione del servizio.

Il servizio di tesoreria viene svolto in conformità alla legge, agli statuti e ai regolamenti dell'Ente, nonché ai patti della presente convenzione.

ART. 6 — Durata del contratto

Il contratto di cui alla presente convenzione ha durata di anni tre dalla data di sottoscrizione.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogata *per una durata massima pari a sei mesi* ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto, ai sensi dell'art. 120, c. 10 del D.Lgs.36/2023;

In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi — più favorevoli — prezzi, patti e condizioni.

ART. 7 — Riscossioni

Le entrate sono incassate dal Tesoriere in base ad ordinativi di incasso (reversali) emessi dagli I.Ci.S.S., numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dai soggetti abilitati. In caso di assenza o impedimento, dei predetti soggetti, le reversali saranno firmate da sostituiti autorizzati a sostituirli ai sensi e con i criteri previsti dallo Statuto e dai Regolamenti degli I.Ci.S.S..

Gli I.Ci.S.S. s'impegnano a comunicare, preventivamente, le generalità e le qualifiche delle persone autorizzate alla firma, nonché, ogni, successiva, variazione.

Le reversali dovranno, inoltre, contenere:

- la denominazione dell'Ente,
- l'indicazione del debitore (persona fisica o giuridica) che ha eseguito il versamento,
- la causale del versamento,
- l'ammontare riscosso o da riscuotere (in cifre e lettere),
- il numero progressivo dell'ordinativo per esercizio finanziario,
- la data di emissione,
- il codice che individua il conto di Tesoreria,
- l'esercizio finanziario,
- l'indicazione per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza (*per ogni operazione effettuata nell'ambito di tutti i servizi di cui alla presente convenzione il Tesoriere dovrà curare la rigorosa osservanza della legge sul bollo e l'effettiva corrispondenza all'erario*),
- l'eventuale indicazione "entrata vincolata". In caso di mancata indicazione le somme introitate sono considerate libere da vincolo.



Le reversali saranno trasmesse in tracciato telematico con firma digitale.

Riscossione del Tesoriere senza ordinativi d'incasso. Il Tesoriere deve accettare, anche senza previa autorizzazione degli I.Ci.S.S., le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell'Ente, rilasciando ricevuta contenente, oltre l'indicazione della causale del versamento, la clausola espressa "*fatti salvi i diritti dell'Ente*". Il Tesoriere in corrispondenza delle riscossioni effettuate in difetto di ordinativo d'incasso, deve indicare agli I.Ci.S.S.:

- gli estremi identificativi del versante, con indicazione della natura del soggetto (persona fisica, giuridica ecc..) per conto del quale ha eseguito l'operazione;
- la causale del versamento;
- l'ammontare del versamento.

Qualora la ricevuta non contenga tutti gli elementi sopra determinati, il Tesoriere è obbligato ad attivare a suo carico le iniziative per acquisire i dati mancanti, necessari all'emissione dell'ordinativo di incasso. Le coperture dei "*provvisori in entrata*" dovranno essere garantite entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla trasmissione al Tesoriere delle relative "reversali".

Riscossioni tramite sistema "PagoPA".

Riscossioni provenienti da assegni circolari e bancari. Il Tesoriere è tenuto a curare, alle condizioni e norme in vigore presso le aziende di credito italiane, l'incasso di assegni a favore dell'Ente consegnati dall'Economo con apposita distinta. Detti assegni devono essere accompagnati dal relativo ordinativo d'incasso riportante l'annotazione "entrate da vincolare per ..(*causale*). . ." qualora trattasi di entrate soggette a particolare vincolo.

Riscossione di deposito cauzionale. I depositi cauzionali versati da terzi in contanti presso il Tesoriere sono accettati in base a semplice richiesta dei presentatori e sono incassati con rilascio di apposita ricevuta. Prelievi e restituzioni degli stessi vanno, invece, eseguiti dal Tesoriere sulla scorta degli ordinativi di pagamento disposti dall'Ente, sottoscritti dai soggetti autorizzati.

ART. 8 — Pagamenti

I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi dagli I.Ci.S.S., numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dai soggetti abilitati. In caso di assenza o impedimento, dei predetti soggetti, i mandati saranno firmati da sostituiti autorizzati a sostituirli ai sensi e con i criteri previsti dallo Statuto e dai Regolamenti degli I.Ci.S.S..

Gli I.Ci.S.S. s'impegnano a comunicare preventivamente le generalità e qualifiche delle persone autorizzate alla firma, nonché tutte le successive variazioni.

I mandati di pagamento dovranno contenere:

- la denominazione dell'Ente;
- l'indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è legalmente autorizzato a dare quietanza, con relativo indirizzo, codice fiscale o partita IVA;
- l'ammontare della somma (espressa in cifre e lettere);
- la causale del pagamento;
- il numero progressivo del mandato di pagamento per esercizio finanziario;
- l'esercizio finanziario e la data di emissione;
- l'indicazione della modalità di pagamento prescelta dal beneficiario con i relativi estremi; l'indicazione per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza (*per ogni operazione effettuata nell'ambito di tutti i servizi di cui alla presente convenzione il Tesoriere dovrà curare la rigorosa osservanza della legge sul bollo e l'effettiva corresponsione all'erario*);
- nel caso di pagamenti a scadenza fissa previsti dalla legge o di pagamenti concordati con il creditore (il cui mancato rispetto comporti penalità) la data entro la quale il pagamento deve essere eseguito;
- altre codifiche prescritte dalla legislazione vigente (a titolo esemplificativo Codice CIG o CUP quanto previsto) ovvero futura.

I mandati saranno trasmessi in tracciato telematico con firma digitale.

Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti derivanti da: delegazioni di pagamento, obblighi tributari, somme iscritte a ruolo, alcune tipologie di spese di gestione ricorrenti (a titolo esemplificativo utenze, canoni, rate assicurative ed altro ...) il cui eventuale ritardo produca danno patrimoniale per gli I.Ci.S.S..

I pagamenti di utenze varie domiciliate presso il Tesoriere sono addebitati senza alcuna spesa con valuta fissa del giorno di scadenza per il pagamento.

I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando l'anticipazione ordinaria o straordinaria.

Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi degli elementi sopra indicati, ovvero che presentino discordanze fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre ovvero *a mandati provvisori o annuali complessivi*.

Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dagli Istituti ed in particolare:

- pagamento per contanti “alla cassa del Tesoriere”, quando consentito dalla legge e presso qualsiasi sportello dell'Istituto Tesoriere, anche diverso dalla sede di tesoreria. Costituisce quietanza la ricevuta firmata dal beneficiario ed allegata al mandato nonché il timbro “pagato” ovvero “eseguito” apposto dal Tesoriere;
- accredito in conto corrente bancario/postale intestato al creditore. Costituisce quietanza la dichiarazione del Tesoriere annotata sul mandato ed attestante l'avvenuta esecuzione dell'ordinativo;
- invio di assegno circolare non trasferibile a favore del creditore da spedire con raccomandata e con spese a carico del destinatario. In tal caso costituisce quietanza la dichiarazione del Tesoriere annotata sul mandato;
- pagamento mediante bollettino postale, costituisce quietanza la ricevuta con il timbro del Tesoriere contenete la data e la dicitura “pagato”;
- pagamento con la modalità pagoPA con rilascio della relativa quietanza;
- altre modalità attualmente non previste.

Il Tesoriere assicura che, dal momento della ricezione dell'ordine di pagamento da parte dell'Ente, l'importo dell'operazione venga accreditato sul conto del prestatore dei servizi di pagamento del beneficiario entro la fine della giornata successiva, come meglio indicato all'art. 12.

Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutuo garantite da delegazioni di pagamento, il Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, effettua gli accantonamenti necessari, anche tramite apposizione di vincolo sull'anticipazione di tesoreria; resta inteso che, qualora alle scadenze stabilite, siano mancanti insufficienti le somme dell'Ente necessarie per il pagamento delle rate e tale circostanza non sia addebitabile a Tesoriere, quest'ultimo non è responsabile del mancato o ritardato pagamento e non risponde delle indennità di mora eventualmente previste dal contratto di mutuo.

ART. 9— Anticipazione ordinaria e straordinaria

Il Tesoriere s'impegna a concedere agli I.Ci.S.S., sin dalla data di sottoscrizione del contratto, libera da vincoli, e se necessario a mantenere per tutta la durata della stessa, l'anticipazione ordinaria di Tesoreria nei limiti di $\frac{1}{4}$ delle entrate effettive.

L'utilizzo all'anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa. Più specificatamente, l'utilizzo della linea di credito si ha in vigenza dei seguenti presupposti: assenza dei fondi disponibili sul conto di tesorerie e sulle contabilità speciali, nonché assenza degli estremi per l'applicazione della disciplina di cui all'art. 195 del D. Lgs 267/2000.

Sulle somme effettivamente utilizzate verrà applicato il tasso di interesse passivo indicato in sede di gara. Gli interessi decorreranno dall'effettivo utilizzo delle somme.

L'anticipazione di cassa deve essere utilizzata solo nel caso in cui non vi siano somme disponibili o libere da vincoli presso il Tesoriere e nelle contabilità speciali, fermo restando il prioritario utilizzo delle entrate vincolate.

Si precisa che l'Ente può disporre l'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate di cui all'articolo 180 comma 3 lettera d) del D. Lgs 267/2000 per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi del precedente comma. Il Tesoriere si obbliga a gestire le giacenze vincolate come previsto dall'Allegato 4/2 al D. Lgs 118/2011 e si obbliga a tenere distinta la liquidità in parte libera e in parte vincolata.

Il Tesoriere si impegna a valutare eventuali richieste dell'Ente finalizzate alla concessione di anticipazione straordinaria e/o di fideiussione.



ART. 10 — Altri servizi

Nell'esecuzione del contratto di cui alla presente Convenzione, il Tesoriere dovrà garantire inoltre l'esecuzione dei seguenti servizi:

- Servizio P.O.S. Il Tesoriere dovrà garantire l'installazione e l'attivazione, nei luoghi indicati dagli I.Ci.S.S., di almeno n. 1 P.O.S.
- Conti Correnti. Il Tesoriere su richiesta dovrà attivare uno o più conti correnti per la gestione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, della cassa economale e delle cauzioni di cui al D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. Il Tesoriere dovrà aprire su richiesta dell'Ente appositi conti correnti intestati all'Ete con funzioni di "appoggio" anche qualora vi sia la necessità per la riscossione di specifiche entrate, senza oneri né di movimento, né di bonifico, fatte salve le imposte. Tali conti dovranno essere gestiti in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tesoreria e dovranno essere abilitati ad accettare qualsiasi modalità di riscossione, ritenuta opportuna dall'Ente in relazione alle entrate per le quali sono aperti. Il Tesoriere si impegna, mediante apposite codifiche di transazione, a far confluire su tali conti di transito e, non sul conto di tesoreria, tutti gli incassi con qualsiasi mezzo effettuati dagli utenti per e tipologie di entrata per le quali sono aperti. Il tesoriere ha l'obbligo di riversare giornalmente sul conto di tesoreria le somme affluite sui conti di transito, salvo diversa disposizione impartita dall'ente in ottemperanza alla normativa vigente. Il tesoriere garantisce il costante allineamento degli importi riversati dai conti di transito con le somme acquisite nelle procedure dell'ente. Il tesoriere si impegna a garantire la piena tracciabilità dei flussi di incasso registrati nei conti di transito.
- Titoli e valori. L'Ente potrà chiedere al Tesoriere di assumere in custodia ed amministrazione i titoli e i valori di proprietà dell'Ente, nel rispetto delle norme vigenti in materia di deposito accentrato dei titoli. Il Tesoriere dovrà custodire e amministrare i titoli e i valori depositati da terzi per cauzione o per qualsiasi altra causale a favore dell'Ente. Il Tesoriere si impegna a consentire la costituzione e lo svincolo dei depositi cauzionali presso ogni sportello del Tesoriere sul territorio nazionale, nel rispetto della normativa in vigore; il Tesoriere registra il carico e lo scarico dei titoli dell'Ente nonché dei titoli depositati a cauzione da terzi.
- Conservazione documentale, secondo le disposizioni normative riportate dal D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale — CAD) e dal DPCM 3/12/2013 (Regole tecniche in materia di sistemi di conservazione), attraverso l'adozione di principi di sicurezza e stabilità, di procedure di tracciabilità ed apposizione del riferimento temporale.

ART. 11 — Reportistica

Il Tesoriere è tenuto a fornire agli I.Ci.S.S. in formato cartaceo e/o elettronico tutta la documentazione inerente il servizio quali elaborati e tabulati, sia nel dettaglio che nei quadri riepilogativi. In particolare dovrà fornire i seguenti documenti, anche in formato elettronico editabile:

- giornale di cassa;
- situazione di giacenza giornaliera di cassa;
- elenco giornaliero dei mandati non pagati e delle reversali non rimosse;
- elenco giornaliero delle partite contabili da regolarizzare,
- i dati relativi alle reversali rimosse ed ai mandati pagati, anche parzialmente.
- quando richieste dagli I.Ci.S.S. il Tesoriere dovrà produrre in corso di esercizio verifiche di cassa e documenti correlati.

ART. 12 — Valute

Il Tesoriere s'impegna ad assicurare valuta "pari data" alle seguenti operazioni ordinate dagli I.Ci.S.S.:

- riscossioni ed utilizzo dell'anticipazione ordinaria/straordinaria di Tesoreria;
- rimborso dell'anticipazione ordinaria/straordinaria di Tesoreria;
- versamenti in contante, assegni bancari (piazzola) e circolari depositati sul conto di Tesoreria;
- riscossione delle entrate a mezzo P.O.S. e PagoPA;

Il Tesoriere s'impegna, inoltre:

- ad applicare ai beneficiari dei pagamenti, autorizzati dagli Istituti, la valuta nei termini di cui alla Legge n° 102/2009;



- ad eseguire in giornata, in caso di urgenza ed indifferibilità e senza aggravio per gli I.Ci.S.S. ordinativi di pagamento urgenti ed indifferibili la cui inottemperanza potrebbe comportare per l'Ente l'applicazione di penali e/o interessi;
- ad eseguire, anche dopo il 15 dicembre (e sino al 31) e senza aggravio per gli I.Ci.S.S., i mandati relativi a pagamenti urgenti ed indifferibili la cui inottemperanza potrebbe comportare per gli Istituti l'applicazione di penali e/o interessi;
- ad eseguire, in via ordinaria, entro 3 (tre) giorni lavorativi i mandati presentati al Tesoriere;
- a provvedere all'accredito degli stipendi e compensi spettanti al personale dipendente e/o con rapporto di collaborazione con gli I.Ci.S.S. garantendo la disponibilità e la valuta nel giorno fissato dall'ordinante.

ART. 13 — Corrispettivi

Per lo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente Convenzione al Tesoriere saranno corrisposti:

- gli interessi passivi su anticipazione ordinaria e straordinaria di Tesoreria secondo quanto offerto in sede di gara;
- commissioni indicate in offerta in sede di gara su incassi POS Bancomat e POS Carta di credito;
- compenso annuale per la gestione del servizio.

ART. 14 — Sistema informativo degli I.Ci.S.S.

Il sistema informativo degli I.Ci.S.S. è costituito da apparecchiature informatiche presenti presso la sede centrale in Verona, Via Carso n. 9. Su tale infrastruttura hardware è gestito il servizio di contabilità economica gestita a mezzo software in licenza d'uso dalla ZUCCHETTI Healthcare con sede a Rovereto (Tn) Viale Trento n. 56 (c.f./p.iva 02649530280).

ART. 15 — Gestione informatizzata del servizio

I flussi concernenti l'interscambio dei dati necessari alla corretta gestione del servizio dovranno essere riprodotti su tracciati compatibili con il sistema informativo di cui al precedente articolo.

Il Tesoriere, s'impegna, a mettere a disposizione degli I.Ci.S.S. senza oneri aggiuntivi e per tutta la durata del contratto, un applicativo Web che consenta:

- comunicazione dei documenti contabili, di bilancio e l'accertamento dello stato di esecuzione degli ordinativi di incasso e di pagamento;
- l'estrazione di dati analitici e cumulativi relativi alle operazioni (riscossioni, pagamenti, verifiche di cassa) effettuate e contabilizzate sul conto di tesoreria con l'indicazione della data dell'operazione nonché della valuta applicata;
- i pagamenti a mezzo delega F24;
- la trasmissione dei tracciati (mandati/reversali).

L'accesso ai servizi di cui al presente articolo dovrà avvenire attraverso adeguati sistemi di protezione che impediscano l'operatività a soggetti non autorizzati.

I servizi di cui sopra dovranno essere attivati entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione del contratto.

Inoltre, il Tesoriere è tenuto a garantire la piena e completa interfaccia e compatibilità delle proprie procedure informatiche con i sistemi utilizzati dall'Ente relativamente allo svolgimento di tutte le attività che caratterizzano il servizio.

Il Tesoriere si impegna entro 10 giorni dall'aggiudicazione ad adeguare i propri sistemi per assicurare la gestione informatizzata delle operazioni di riscossione, uniformandosi alle specifiche tecniche fornite dall'ente in relazione alle modalità, agli standard e ai protocolli di comunicazione tra i sistemi informativi di gestione delle entrate e contabili in uso presso l'ente, alle tipologie, alle caratteristiche dei dati scambiati, in modo da assicurare l'interoperabilità e la compatibilità con le attuali procedure informatizzate in uso presso ente.

La gestione degli ordinativi di incasso e pagamento dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto per gli enti locali dalla normativa in materia di gestione informatizzata delle operazioni riguardanti la gestione del servizio di tesoreria.

Per quanto riguarda la conservazione dei documenti, il Tesoriere è tenuto all'archiviazione e alla conservazione dei documenti dallo stesso firmati e redatti nell'ambito del contratto, il Tesoriere



individuera il Responsabile della Conservazione tra i soggetti iscritti nell'elenco dei conservatori accreditati, pubblici o privati ai sensi dell'art. 44bis del D. LGS 82/2005 smi.

Il sistema di conservazione fornito dovrà rispettare le disposizioni previste dalle previsioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti, oltre a quelle fiscali, se i dati avranno rilevanza ai fini fiscali.

ART. 16 — Transizione dal fornitore precedente

L'aggiudicatario del presente servizio s'impegna s'in d'ora a collaborare con il futuro assegnatario del servizio di Tesoreria per la corretta tempestiva transizione del servizio eseguendo tutte le attività ed informazioni allo scopo necessarie.

Dovrà, inoltre, assicurare per i 12 (dodici) mesi successivi alla scadenza del contratto, compreso suo eventuale rinnovo, la visualizzazione e l'estrazione dei dati ed operazioni effettuate in vigenza del presente contratto.

ART. 17 - Controlli e modalità di verifica delle prestazioni

La vigilanza ed il controllo sull'organizzazione e gestione dei servizi competono agli I.Ci.S.S. che la svolgeranno tramite il DEC, il quale potrà in ogni momento effettuare ispezioni per controllare che i servizi siano mantenuti ad un livello soddisfacente.

Gli I.Ci.S.S. potranno identificare un suo Responsabile del Controllo Qualità e/o apposita Commissione di Vigilanza e Controllo ai quali affidare i seguenti incarichi (indicati a mero titolo esemplificativo):

- svolgere un'attività costante di verifica dell'andamento gestionale delle attività relative ai servizi appaltati, comunicandone gli esiti attraverso relazione da comunicare all'operatore economico aggiudicatario almeno con periodicità semestrale;
- presidiare il sistema di controllo della qualità tramite indicatori, parametri e metodi oggettivi;
- sviluppare un'attività propositiva rivolta all'individuazione e all'indicazione di misure e azioni volte al miglioramento degli standard qualitativi di gestione;
- attivare analisi sul rapporto qualità-prezzo dei vari servizi per valutare eventuali aree di ottimizzazione.

ART. 18 - Responsabilità del Tesoriere

Il Tesoriere risponde degli eventuali danni patrimoniali causati agli I.Ci.S.S. derivanti dalla non corretta esecuzione del servizio.

ART. 19 — Subappalto e cessione del contratto

I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 119 del Codice.

Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore. Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto, per la loro specificità, le seguenti categorie di forniture o servizi: a) l'affidamento di attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante; b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici; c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, oppure ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; d) le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono trasmessi alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

I soggetti affidatari dei contratti di cui al codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che: a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire; b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro; c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del Codice. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 23 del Codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c) del citato art. 119, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo del presente comma.

L'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11 del Codice. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dal comma 12 dell'art. 119 del Codice. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 15 dell'art. 119 predetto. Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5.9 del Codice.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 8 dell'art. 119, il RUP o il responsabile della fase dell'esecuzione, ove nominato, inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

L'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 l'importo dovuto per le prestazioni dagli

stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante rilascia l'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, quando ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo è consentita, in deroga all'articolo 68, comma 15, la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto eseguite.

È inoltre vietata la cessione totale o parziale del contratto.

ART. 20 — Inadempimenti e penalità

Il Tesoriere sarà tenuto, nei confronti degli I.Ci.S.S., ex art.1453 e seguenti del Codice Civile, al pagamento degli indennizzi, dei danni conseguenti e delle maggiori spese sostenute o quanto previsto dalla normativa, nei seguenti casi:

- grave violazione degli obblighi contrattuali;
- sospensione o mancata effettuazione da parte del Tesoriere di uno o più servizi;
- impiego di personale non sufficiente o non qualificato/idoneo a garantire il livello di efficienza del servizio.

I controlli sull'andamento del servizio verranno effettuati dal D.E.C. o dal personale dallo stesso incaricato, il quale potrà eseguirli in qualsiasi momento senza preavviso.

Per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, si applica l'articolo 126 del Codice Appalti. In caso di imperfetta, parziale o mancata esecuzione delle prestazioni nei tempi previsti dalla presente convenzione e dai documenti di gara, gli I.Ci.S.S. potranno applicare, previa contestazione degli inadempimenti e valutazione delle giustificazioni addotte, secondo le modalità più oltre dettagliate, delle penali proporzionali all'entità dei servizi non eseguiti e/o ritardati, nella misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma precedente, trova applicazione anche per l'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui al comma 2, al comma 3 ovvero al comma 4



dell'art. 1, Allegato II.3 del Codice, commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

Ciascun inadempimento alle obbligazioni dovrà essere formalmente contestato da parte degli I.Ci.S.S. al Tesoriere mediante comunicazione a mezzo Posta Elettronica Certificata nel più breve tempo possibile.

Al Tesoriere sarà concesso un termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione per presentare le proprie controdeduzioni, fatto salvo l'adeguamento immediato alle disposizioni impartite dagli I.Ci.S.S. al fine di ripristinare le condizioni minime di servizio.

Nel caso in cui gli I.Ci.S.S., a proprio insindacabile giudizio, non ritenesse valide le eventuali controdeduzioni fomite dal Tesoriere ovvero lo stesso non presentasse alcuna controdeduzione nei tempi consentiti, la penalità sarà immediatamente applicata trattenendo il relativo importo dalla prima fattura successiva.

Qualora l'importo delle penali applicate risultasse pari al 10% dell'importo complessivo del contratto, gli I.Ci.S.S. avranno la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Per quanto espressamente previsto si rinvia all'art. 126 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 21 — Risoluzione e recesso e modifiche

RISOLUZIONE

Il contratto si risolve, oltre che nei casi previsti nel presente capitolato, nelle ipotesi e secondo le modalità di cui agli artt. 122 del Codice e 1453 e ss. del Codice civile.

Il direttore dell'esecuzione, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne ai sensi dell'articolo 122, comma 3, del Codice la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi / forniture eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore.

Il direttore dell'esecuzione formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando a quest'ultimo un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle sue controdeduzioni al RUP.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto.

Il RUP, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dell'esecuzione curi la quantificazione dei servizi/forniture già eseguiti, e la relativa presa in consegna.

Il direttore dell'esecuzione fornisce altresì indicazione al RUP per l'irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto e per le valutazioni inerenti alla risoluzione contrattuale ai sensi dell'articolo 122, comma 4, del Codice.

Qualora sia stato nominato, il soggetto incaricato della verifica di conformità procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile in cui è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nei documenti progettuali approvati nonché nelle eventuali perizie di variante.

Il contratto si risolve anche nell'ipotesi di cui all'art. 104, comma 9, del Codice, in tema di adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

È causa di risoluzione del contratto di appalto, oltre a quelle cause già espressamente previste all'interno della presente convenzione:

- l'accertamento in capo al Tesoriere di una delle cause interdittive di cui all'art. 67 ovvero dell'art. 84, comma 4 del D.Lgs. 159/2011;
- il mancato utilizzo nelle transazioni derivanti dal presente contratto del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- la sospensione senza giustificato motivo, anche di un giorno, dell'attività;

Istituti Civici di Servizio Sociale — Verona

- lo smarrimento o rovina del materiale degli I.Ci.S.S. per un importo superiore a € 5.000,00, oltre al risarcimento del danno;
- in base alla gravità del fatto, il mancato rispetto del segreto d'ufficio e di riservatezza su documenti, fatti e/o dati concernenti l'organizzazione e l'andamento degli I.Ci.S.S..

In caso di risoluzione anticipata del contratto e fino all'esperimento di nuova gara, gli I.Ci.S.S. addebiteranno al Tesoriere il maggior onere derivante dalla necessità di affidare il servizio ad altro operatore.

La risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, il Tesoriere, oltre all'immediato incameramento della garanzia definitiva, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali gli I.Ci.S.S. dovranno andare incontro per il rimanente periodo contrattuale.

RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite calcolato secondo quanto previsto di seguito.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna servizi o forniture e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

Il decimo dell'importo dei servizi/forniture non eseguite ai fini dell'applicazione dell'articolo 123, comma 1, del Codice è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei servizi / forniture eseguiti.

L'ente, ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012 convertito in Legge n.135/2012, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

MODIFICHE

Durante il periodo di validità della presente convenzione, di comune accordo tra le parti, nei limiti e con le modalità previste dal D. Lgs. 36/2023 potranno essere specificate modalità operative di ordine tecnico di espletamento del servizio, ritenute necessarie od opportune per il migliore svolgimento del servizio stesso o che si rendessero indispensabili anche a seguito di nuove disposizioni normativi.

La stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a sei mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'importo stimato di tale opzione è pari a € ..., al netto di Iva. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120 comma 11, In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Ogni altra modifica della presente convenzione sarà soggetta all'articolo 120 del D. Lgs. 36/2023

Il Tesoriere non può introdurre per alcun motivo e di propria iniziativa variazioni al servizio oggetto della presente convenzione che non siano state disposte e previamente approvate dall'Ente.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per

cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici indicati all'articolo 60, comma 3, lettera b del Codice.

ART. 22 — Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

Il Tesoriere dovrà assicurare il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm.ii.

A tal fine il Tesoriere dovrà comunicare, mediante apposito modello fornito dall'Amministrazione, tutti i dati richiesti dalla citata Legge nonché, sempre nei termini previsti dalla normativa di settore, le eventuali variazioni agli stessi.

ART. 23 - Segreto d'ufficio

Il Tesoriere ed il suo personale devono mantenere il segreto d'ufficio e la riservatezza su tutti i fatti o dati concernenti l'organizzazione e l'andamento degli I.Ci.S.S., nonché i fatti o notizie riguardanti direttamente il personale degli stessi, di cui siano venuti a conoscenza nel corso di svolgimento del servizio.

È fatto d'obbligo al Tesoriere ed al personale impiegato il rispetto assoluto della normativa di cui al Regolamento UE n. 106/679 e del D.Lgs. 101/2018. La violazione degli obblighi di cui alle citate normative costituisce infrazione grave agli effetti contrattuali ed è suscettibile di sanzione, anche di natura penale, e può essere causa di risoluzione anticipata del contratto.

ART. 24 — Stipulazione del contratto ed esecuzione anticipata

Il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

E' facoltà della stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna del servizio, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli artt. 17 e 50 nonché dell'art. 31 e ss, allegato II.14 del Codice.

Tutti gli oneri gravanti sul contratto, comprese le eventuali spese di registrazione del contratto, saranno a carico del Tesoriere senza diritto di rivalsa verso gli I.Ci.S.S..

ART. 25 — Garanzie

Il Tesoriere, all'atto della stipula del contratto, è tenuto a prestare apposita cauzione definitiva ai sensi dell'art. 53 comma 4 D.Lgs. 36/2023. A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, dei crediti derivanti dall'applicazione di penali, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Tesoriere.

Tale polizza prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, e l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta degli I.Ci.S.S..

Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia all'articolo 53 del D.Lgs. 36/2023.

La garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 53 comma 4 del Codice deve essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al Decreto MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 16 settembre 2022, n. 193.

Garanzia definitiva per la regolare gestione del servizio

Il Tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito e in consegna per conto dell'Ente, nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di tesoreria.

ART. 26 — Spese contrattuali

Sono a carico dell'operatore economico aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula e alla registrazione del contratto e le altre eventuali imposte e tasse, se dovute.



ART. 27 — Domicilio delle parti e foro competente

Al momento della sottoscrizione del contratto le parti dovranno eleggere proprio domicilio per qualsiasi comunicazione inerente il rapporto.

Domicilio I.Ci.S.S.:.....

Domicilio Tesoriere:

Qualsiasi controversia inerente il rapporto derivante dalla presente convenzione verrà devoluto in via esclusiva alla competenza del Foro di Verona.

ART. 28 — Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 101/2018 si informa che i dati forniti dagli operatori economici sono trattati dall'Amministrazione, quale responsabile del trattamento, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento e nel rispetto del suddetto Decreto. Gli operatori economici e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dal precitato Decreto.

ART. 29 – Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia.

Fanno parte della convenzione le offerte presentate dal Tesoriere in sede di gara.

Per il Tesoriere
Procuratore
Speciale Dott.

Per gli I.Ci.S.S. Il
Direttore